



# Unione Sindacale Italiana Finanziari

## Segreteria Generale



**Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Paolo Zangrillo**

Tramite pec: [segreteriaaminstropa@pec.governo.it](mailto:segreteriaaminstropa@pec.governo.it)

**Alla Ministra per la Famiglia, la natalità  
e le pari opportunità**

**Eugenia Roccella**

Tramite pec: [ministra.famnatop@pec.governo.it](mailto:ministra.famnatop@pec.governo.it)

p.c.:

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**

Tramite pec: [rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)

**OGGETTO: Mancata applicazione ai militari della Guardia di Finanza e per il restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie di cui alla legge di Bilancio 2024.**

1. Nell'ambito delle disposizioni normative in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, attraverso la modifica al comma 1 dell'art. 34 del D.lgs n. 151/2001, ha disposto "per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione **per un mese ulteriore al primo** (già introdotto con la legge di bilancio 2023), da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. **Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione**".
2. L'INPS, con circolare n. 4 in data 05.01.2024, nel fornire una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, ha, tra l'altro, evidenziato che la nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino **trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.**

3. L'art 33 (Licenza straordinaria per congedo parentale) del DPR n. 170/2007 "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007", prevede che:
- a. **al personale con figli minori di tre anni** che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, **è concessa la licenza straordinaria** di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, **sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni**, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
  - b. al personale collocato in congedo di maternità o di paternità **è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.**
4. L'art. 25 (Licenza straordinaria per congedo parentale), del DPR n. 39/2018 "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (triennio normativo ed economico 2016-2018", prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **al personale con figli minori di sei anni** che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, **è concessa la licenza straordinaria** di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, **sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni**, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.
5. **La scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari, nel rappresentare la mancata applicazione normativa, per i militari della Guardia di Finanza e per il restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa, delle disposizioni afferenti al compenso (80% della retribuzione) dei periodi di "congedo parentale", richiede il riconoscimento del beneficio in argomento per il periodo successivo ai quarantacinque giorni di licenza straordinaria "congedo parentale", fino al raggiungimento del secondo mese fruibile, e non inferiore a quindici giorni.**
6. Quanto sopra, al fine di porre in essere ogni utile iniziativa volta alla definizione di tale ingiusta sperequazione retributiva determinatasi a discapito dei genitori appartenenti al Comparto.

Nel restare a disposizione per qualsiasi confronto in merito alla tematica in argomento, porgiamo distinti saluti.

Roma, 19 marzo 2024.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**VINCENZO PISCOZZO**  
